



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

**Decreto con determinazione di conclusione positiva, ex articolo 14bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della Conferenza di servizi decisoria indetta con nota dell'8 gennaio 2018 con protocollo n. 259/STA, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale "Venezia (Porto Marghera)", concernente elaborati inerenti alla caratterizzazione dell'area di pertinenza della Idromacchine SpA.**

**Vista** la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare gli articoli 14 e segg.;

**Visto** l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Venezia (Porto Marghera)" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Ambiente del 23 febbraio 2000 recante la perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare gli articoli 242, 245 e 252;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 144 del 24 aprile 2013 recante la ridefinizione della perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2015 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Gaia Checcucci l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 386 del 22 dicembre 2016 recante una rettifica della perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";

**Visti** i seguenti elaborati inerenti all'area di pertinenza della Idromacchine SpA nel sito di bonifica di interesse nazionale "Venezia (Porto Marghera)":

- a. Piano di caratterizzazione acquisito al protocollo della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al n. 6705/QdV del 5 aprile 2005;
- b. Integrazione al Piano di caratterizzazione acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al n. 1994/QdV del 30 gennaio 2006;
- c. Seconda Integrazione al Piano di caratterizzazione acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 14195/QdV del 17 luglio 2006;
- d. Risultati della caratterizzazione acquisiti al protocollo della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 23225/QdV del 13 ottobre 2008;
- e. Documento "Risposta alle osservazioni/prescrizioni formulate in sede di CdS istruttoria del 06/02/09" acquisito al protocollo della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 7161/QdV del 2 aprile 2009;

**Vista** la documentazione trasmessa da ARPA Veneto in merito alla caratterizzazione eseguita nell'area di pertinenza della Idromacchine SpA nel sito di bonifica di interesse nazionale "Venezia (Porto Marghera)":

- a. Relazione di validazione relativa al piano di caratterizzazione acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al n. 23134/QdV del 10 novembre 2009;
- b. Relazione inerente le "Analisi chimiche di acque sotterranee prelevate dal piezometro PZPS5 ubicato all'interno dell'area Idromacchine, in via dell'Elettricità, all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera (VE)" acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 17277/TRI del 6 luglio 2010;
- c. Relazione inerente il "Superamento concentrazione limite del dicloropropano in un campione di acque di falda prelevato presso Idromacchine" acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 621/TRI del 9 gennaio 2014;
- d. Relazione inerente gli "Esiti analitici campione acque sotterranea presso l'area Idromacchine" acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 10040/TRI del 7 aprile 2014;

**Vista** la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto n. 143/2015;

**Vista** la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2017 con protocollo n. 23737/STA con la quale è stata data comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'avvio del procedimento di rinnovazione dell'iter di cui al Titolo V, Parte Quarta, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Vista** la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'8 gennaio 2018 con protocollo n. 259/STA, con la quale è stata indetta una Conferenza di servizi decisoria, di

cui all'articolo 14, comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14bis della medesima Legge, per l'esame degli elaborati inerenti la caratterizzazione dell'area di pertinenza della Idromacchine SpA;

**Visto** l'Atto di partecipazione alla Conferenza di servizi trasmesso dall'Avv. Ivone Cacciavillani, in nome e per conto della Idromacchine SpA, con nota del 15 gennaio 2018 acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 850 del 15 gennaio 2018;

**Vista** la nota dell'Azienda ULSS 3 - Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'8 febbraio 2018 con protocollo n. 24606, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 2861/STA del 9 febbraio 2018, con la quale l'Azienda si rimette ai pareri specifici degli Enti competenti ritenendo che gli elaborati oggetto della Conferenza di servizi non rivestano carattere sanitario;

**Visto** il parere trasmesso dalla Città Metropolitana di Venezia con nota del 22 febbraio 2018 con protocollo n. 13838, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 3901/STA del 23 febbraio 2018;

**Visto** il parere trasmesso dall'ARPA Veneto con nota del 23 febbraio 2018 con protocollo n. 18739, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 3915/STA del 23 febbraio 2018, in particolare nella parte in cui si afferma che, fermi i superamenti della CSC per il parametro Arsenico riscontrati nel comparto suolo rispetto ai valori di fondo di riferimento per il sito di bonifica di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)" (40 mg/kg) e quelli indicati nella Delibera della Giunta Regionale n. 819 del 4 giugno 2016 (45 mg/kg) per l'Unità Deposizionale del Brenta, "siano anche condivisibili le considerazioni riportate dal proponente a sostegno dell'ipotesi che l'origine dell'Arsenico riscontrato nel sottosuolo del sito sia geologica";

**Visto** il parere trasmesso da Regione del Veneto con nota del 23 febbraio 2018 con protocollo n. 71660, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 3930/STA del 23 febbraio 2018;

**Tenuto conto** che nella nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'8 gennaio 2018 con protocollo n. 259/STA di indizione della Conferenza di servizi è stato indicato il termine di 10 giorni dal ricevimento per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

**Tenuto conto** che nella medesima nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'8 gennaio 2018 con protocollo n. 259/STA di indizione della Conferenza di servizi è stato indicato il termine di 45 giorni per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

**Considerato** che non sono state formulate al soggetto proponente richieste di integrazioni documentali o approfondimenti da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, nei termini indicati nella nota di indizione della citata Conferenza;

**Considerato** che l'articolo 14**bis**, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14**quater**, qualora l'Amministrazione procedente abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre Amministrazioni interessate, che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;

**Considerato** che, per quanto concerne la matrice acque sotterranee, sono risultati superamenti per Alluminio, Tetracloroetilene e 1,2-dicloropropano rispetto alle CSC fissate dalla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché superamenti per Arsenico e Manganese rispetto ai valori di riferimento, individuati dallo studio "ALINA" approvato dalla Conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 10 aprile 2017, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 242 e 245 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Idromacchine SpA ha la facoltà di presentare, entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento del presente Decreto, l'Analisi di rischio sito-specifica relativa all'area in esame;

**Considerato** che con nota del 26 giugno 2014 con protocollo n. 17436 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha richiesto, tra l'altro, all'allora Provincia di Venezia di chiarire se la contaminazione riscontrata nell'area di pertinenza della Idromacchine SpA sia riconducibile alle attività svolte dalla Società medesima;

**Ritenuto** necessario procedere alla verifica dell'effettiva origine geologica del parametro Arsenico rinvenuto nei suoli dell'area oggetto di caratterizzazione mediante l'applicazione delle metodologie indicate nelle "Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee", approvato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (DOC n. 20/2017);

**Ritenuto** che, alla luce degli atti di assenso acquisiti mediante Conferenza dei servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14**quater** della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

**Ritenuto** di dover comunque concludere il procedimento avviato *illo tempore* con un provvedimento espresso che tenga conto delle risultanze istruttorie acquisite, conformandosi alle statuizioni della citata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto n. 143/2015;

## DECRETA

### ARTICOLO UNICO

1. Per quanto concerne la matrice terreni, visto in particolare il parere di ARPA Veneto richiamato in premessa, il procedimento di caratterizzazione è concluso positivamente a condizione che, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente Decreto, la Idromacchine SpA proceda, mediante applicazione delle metodologie indicate nelle "Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee", approvato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (DOC n. 20/2017 disponibile: <http://www.isprambiente.gov.it/files2017/snpa/Delibera20conallegati.pdf>), alla verifica dell'origine geologica del parametro Arsenico rinvenuto nei suoli, e trasmetta la relativa relazione tecnica al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che potrà disporre eventuali controlli.
2. Ai sensi dell'articolo 245 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e richiamato il parere di ARPA Veneto citato nelle premesse, si prescrive all'Idromacchine SpA di presentare, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente Decreto, l'Analisi di rischio sanitaria relativamente

alla matrice acque sotterranee finalizzata all'individuazione delle eventuali misure di prevenzione da adottare per la tutela dei fruitori e degli utilizzatori dell'area di pertinenza.

3. Nelle more della bonifica dell'area, si richiama quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 34 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, nei siti soggetti a bonifica.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Gaia Checcucci